

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LE NOVITÀ SULLA RISCOSSIONE DELLA MANOVRA MONTI a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Sempre di più i contribuenti hanno difficoltà ad adempiere con regolarità agli obblighi fiscali, e finiscono, di frequente, con l'essere destinatari di cartelle di pagamento cui segue uno stato di morosità. Per venire incontro al contribuente, il legislatore gli concede la possibilità di chiedere all'ente della riscossione, in presenza di determinati presupposti, una rateazione degli importi dovuti.

La crisi economica di questo periodo ha peggiorato la situazione finanziaria dei contribuenti, e proprio a sostegno di questi ultimi la Manovra Monti è intervenuto prevedendo in materia di ruoli:

- ❖ la proroga della rateazione in corso fino ad un massimo di 72 rate mensili (art. 10 comma 13-bis dl 201/2011). In sostanza in caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria, il contribuente che ha già ottenuto una dilazione da Equitalia può richiedere la proroga ulteriore della rateazione fino a 72 mesi: una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza;
- ❖ rateazione a rate variabili crescenti, anziché costanti (art. 10 comma 13-bis dl 201/2011);
- ❖ la proroga della rateazione caratterizzata dalla decadenza fino ad un massimo di 72 rate mensili (art. 10 comma 13-ter dl 201/2011). In sostanza è stato introdotto un trattamento di favore anche per quelle dilazioni già concesse alla data del 28 dicembre 2011 e attualmente caratterizzate dalla decadenza. Queste potranno fruire della proroga sino a 72 mesi a condizione che comprovino il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica a suo tempo valutata all'atto della richiesta di rateazione;

e in materia di avvisi bonari:

- ❖ la soppressione delle garanzie per somme superiori a 50.000 Euro (art. 10 comma 13-decies dl 201/2011);
- ❖ la possibilità di evitare la decadenza della dilazione con pagamento della rata insoluta, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, esponendosi unicamente all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sola sanzione, pari al 30% dell'importo versato in ritardo, oltre agli interessi legali commisurati ai giorni di effettivo ritardo (art. 10 comma 13- decies dl 201/2011).

LA DILAZIONE IN PROROGA FINO A 72 MESI A REGIME

Prima della Manovra Monti il contribuente in stato di temporanea difficoltà finanziaria, presentando una domanda ad Equitalia, poteva ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo per un massimo 72 rate mensili e, a prescindere dall'importo, non era necessaria alcuna garanzia. A prevederlo l'art. 19 del D.P.R. 602/1973, dove al secondo comma è indicato che il beneficio della dilazione decade se il contribuente omette di versare la 1° rata o 2 rate successive alla prima, anche non consecutive. Si ricorda poi che, prima della Manovra Monti, il decreto Milleproroghe 2010 (art. 2 comma 20 del D.l. 225/2010 convertito in L. 10/2011) aveva dato la facoltà ad Equitalia, per le dilazioni concesse fino al 27.02.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 225/2010) interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, di riconcedere la dilazione fino a 72 mesi, a condizione che il contribuente provasse il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà posta alla base della prima dilazione.

Con la Manovra Monti si mette a regime questa facoltà. Infatti, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 19 del D.P.R. 602/732, il legislatore concede un'ulteriore proroga fino a 72 mesi al contribuente che, avendo già usufruito di una dilazione, subisce un peggioramento della situazione finanziaria. La seconda dilazione viene concessa una sola volta e:

- ❖ solo in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- ❖ fino a 72 mesi;
- ❖ a condizione che non sia intervenuta la decadenza della prima dilazione concessa (che avviene quando non si paga la prima rata o due rate successive, anche non consecutive).

Il contribuente, con la seconda dilazione, potrà inoltre chiedere di versare le somme con rate variabili, anziché costanti, di importo crescente per anno.

La differenza fondamentale tra i due interventi normativi è che:

- ❖ "la rateazione in proroga" concessa dal decreto Milleproroghe 2010 riguardava i debitori che, pur in presenza di un peggioramento della situazione finanziaria, si erano resi morosi nel pagamento della prima rata del piano o di due rate successive;
- ❖ "la rateazione in proroga" concessa dalla Manovra Monti, riguarda tutti i contribuenti in perfetta regola con i pagamenti delle rate previste dall'originario piano di dilazione, purché dimostrino il peggioramento della situazione finanziaria.

La disposizione della Manovra Monti, come anticipato prima, porta a regime la facoltà prevista dal decreto Milleproroghe 2010 e con effetto retroattivo in quanto il comma 13-ter dell'articolo 10 della Manovra Monti prevede che le dilazioni concesse fino al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto Salva Italia), per le quali non sia stata pagata la prima rata o due rate successive, e che non hanno beneficiato della dilazione prevista dal decreto Milleproroghe 2010, possono essere prorogate per un altro periodo, fino a 72 mesi, a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

RATEAZIONE 36-BIS E 36-TER

(art. 10, commi 13- decies e 13-undecies del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)

La Manovra Monti ha modificato anche la procedura di rateazione prevista all'art. 3-bis del D.lgs. 462/1997, a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Il precedente regime prevedeva la possibilità di versare le somme dovute:

- ❖ in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero;
- ❖ se superiori a 5.000 € in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima fosse stato superiore a 50.000 €, il contribuente doveva prestare idonea garanzia.

Innanzitutto, abrogando i periodi dal secondo in poi del comma 1 dell'art. 3-bis, è stata eliminato l'obbligo di presentare idonea garanzia - previsto precedentemente- per gli importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 Euro. Pertanto ora il pagamento può avvenire in un numero massimo di 6 rate trimestrali o, se superiore a 5.000 €, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza di necessità di prestare alcuna garanzia.

RATEAZIONE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROLLI 36-BIS E 36-TER	≤ 5.000 €	Max 6 rate trimestrali	
	> 5.000 €	Max 20 rate trimestrali	NO GARANZIA PER IMPORTI > 50.000 €

È stato riscritto il comma 4 dell'art. 3-bis del D.lgs. 462/1997 e aggiunto il comma 4-bis, prevedendo che il versamento tardivo delle rate successive alla prima (entro il termine di pagamento della rata seguente), non comporta la decadenza della rateazione ma determina l'iscrizione a ruolo, a titolo

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

definitivo, della sanzione, pari al 30% dell'importo versato in ritardo (art. 13 d.lgs. 471/97) e degli interessi legali. Il contribuente ha comunque la possibilità di ravvedersi entro il termine di pagamento della rata successiva, e in tal caso l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo con la Risoluzione n. 132/E del 29.12.2011, da riportare nella sezione "Erario" del Mod. F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", specificando l'anno di riferimento e il codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente:

CODICE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
8929	SANZIONE	Ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis d.p.r. 600/73 e 54-bis d.p.r. 633/72
1980	INTERESSI	
8931	SANZIONE	Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale
1981	INTERESSI	
8932	SANZIONE	Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relativi ad arretrati e simili
1982	INTERESSI	
8933	SANZIONE	Ravvedimento su importi rateizzati a seguito di controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter d.p.r. 600/73.
1983	INTERESSI	

La notifica della cartella relativa al mancato/tardivo versamento della prima o delle rate successive alla prima, oltre il termine di pagamento della rata seguente, viene eseguita entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. È stato infatti modificato il comma 5 dell'art. 3-bis del D.lgs. 462/1997:

"La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai comma 4 e 4-bis è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo."- Art. 3-bis comma 5 del d.lgs. 462/1997.

Le disposizioni trattate in questo paragrafo si applicano anche alle rateazioni in corso al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it